

CONVENZIONE

TRA

Il **Parco Archeologico e Paesaggistico "Valle dei Templi" di Agrigento** (di seguito indicato come "Parco"), con sede legale in Agrigento (AG), Strada Panoramica dei Templi, C.A.P. 92100, nella persona del suo Direttore, arch. Giuseppe Parello, nato ad Agrigento il 19/07/1958, domiciliato per la carica presso la sede legale del Parco

E

Il **Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne (DiCAM) dell'Università di Messina** (nel seguito denominato DiCAM), con sede legale in Messina (ME), Polo Universitario dell'Annunziata, C.A.P. 98168, rappresentato dal Direttore del Dipartimento, Prof. Giuseppe Giordano

PREMESSO CHE

- il Parco e l'Università degli Studi di Messina - DiCAM hanno quale finalità il progresso culturale, scientifico e tecnologico, mediante l'organizzazione della ricerca in campo scientifico, tecnologico, umanistico e dell'istruzione superiore, nonché l'elaborazione e il trasferimento delle conoscenze scientifiche e tecnologiche più avanzate, per lo sviluppo della società e del territorio;
- entrambi gli Enti conducono sul territorio un'intensa attività di studio e ricerca storica, artistica, archeologica e letteraria che offre significativi risultati scientifici e che ha istituito rapporti di feconda collaborazione con molte Istituzioni ed Enti Locali;
- il Parco e il DiCAM hanno interesse a collaborare reciprocamente per il perseguimento delle finalità e delle attività di cui ai precedenti punti;

E CONSIDERATO CHE

- entrambi gli Enti svolgono le attività di ricerca sul campo con il coinvolgimento di docenti universitari e archeologi professionisti con qualificata formazione universitaria, che potranno fornire un valido supporto didattico-formativo a tutti i partecipanti;
- le suddette attività formative e di ricerca costituiscono un'opportunità per gli studenti dei corsi di studi umanistici sia dell'Università degli Studi di Messina sia di tutte le altre Università ed Enti pubblici e privati interessati al progetto, in quanto i partecipanti avranno la possibilità di sperimentare direttamente la realtà del lavoro archeologico sul campo; l'offerta si intende rivolta sia ai docenti e ricercatori sia all'utenza studentesca delle lauree triennali, magistrali, Scuole di Specializzazione, dottorati e assegnisti, senza escludere la partecipazione di studenti afferenti ad altre Università italiane e estere, ove abbiano proceduto alla stipula di idonea convenzione con il DiCAM;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO I SOGGETTI COME SOPRA RAPPRESENTATI STIPULANO LA SEGUENTE INTESA:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della Convenzione.

Art. 2 – Oggetto

Le parti si impegnano reciprocamente, nel rispetto delle norme vigenti, a sviluppare attività di formazione, ricerca e studio aventi per oggetto le testimonianze di pittura parietale di età ellenistica e romana rinvenute in siti archeologici della Sicilia. In particolare, il DiCAM si impegna ad aderire al progetto “*Pinxerunt*”, coordinato dal Parco con il coinvolgimento delle Università di Bologna, di Napoli “Federico II”, di Padova e Palermo, e a partecipare alle attività di formazione e di studio secondo le modalità previste dal progetto.

Art 3 - Oneri Finanziari

Il presente accordo non prevede oneri finanziari a carico delle parti. Le Parti potranno sostenere, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, con proprie risorse finanziarie i costi di realizzazione delle attività di ricerca congiunte, secondo modalità che saranno disciplinate mediante stipula di apposite convenzioni operative.

Art. 4 - Responsabilità

Per la gestione e realizzazione della presente collaborazione:

- Il Parco designa le dott.sse Valentina Camineci, Maria Concetta Parello, Maria Serena Rizzo quali referenti con l’Università di Messina per tutti i rapporti nascenti dalla presente Convenzione;
- Il DiCAM designa il prof. Lorenzo Campagna quale referente col Parco per tutti i rapporti nascenti dalla presente Convenzione.

Art. 5 – Sicurezza

Ai fini dell’esecuzione del presente Accordo, ciascuna Parte provvede alla copertura assicurativa di legge contro gli infortuni del proprio personale impiegato nello svolgimento delle attività previste, in qualsivoglia sede, nonché all’assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose).

Il personale di una Parte che si rechi presso i locali dell'altra per l'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza che siano eventualmente in vigore. A tal fine le Parti si impegnano affinché al personale coinvolto nelle attività oggetto della presente convenzione vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui si andrà ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima, in base all'art. 28 del testo aggiornato del D. Lgs. 81/2008.

Art. 6 - Obblighi dei partecipanti

Durante lo svolgimento delle attività di ricerca i partecipanti sono tenuti a svolgere le attività previste dal progetto, rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, osservare le prescrizioni indicate nel modulo di adesione e nel foglio informativo, mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito alle scoperte effettuate durante lo svolgimento delle suddette attività.

Art. 7 - Copertura assicurativa

Il DiCAM, secondo le modalità vigenti presso l'Università, prevede copertura assicurativa antinfortunistica per i tutti propri allievi che partecipano alle attività di ricerca condotte sul campo.

Il Parco, allo stesso modo, assicura il proprio personale contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di incidente durante lo svolgimento di un'attività coordinata da uno degli Enti, gli attori della presente convenzione si impegnano a darne immediata segnalazione all'altro.

Art. 8 - Durata

La presente Convenzione ha la durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa e alla scadenza potrà essere rinnovata, previo accordo scritto tra le parti.

Le parti potranno recedere dalla presente Convenzione in ogni momento, con preavviso di almeno 2 (due) mesi, dandone notizia all'altra parte a mezzo PEC.

Art. 9 – Firma, registrazione e imposta di bollo

La presente Convenzione verrà sottoscritta con firma digitale e trasmessa tramite PEC; essa sarà registrata solo in caso d'uso, con oneri a carico della parte richiedente.

Il presente atto, inoltre, è soggetto all'imposta di bollo che sarà posta a carico dell'Università, e verrà assolta in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Messina n. 67760 del 2010.

Art. 10 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Parco Archeologico e Paesaggistico

Valle dei Templi di Agrigento

IL DIRETTORE

Arch. Giuseppe Parello

Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne

dell'Università degli Studi di Messina

IL DIRETTORE

Prof. Giuseppe Giordano